

L.R. 22 aprile 2024, n. 1: “Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli” – Oggetto assembleare n. 6209/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 16 aprile 2024**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli". Oggetto 6209

Con il progetto di legge si intende tutelare, promuovere e valorizzare la produzione di birra artigianale da parte dei microbirrifici della nostra regione. Tali imprese si caratterizzano per il metodo di produzione, per la localizzazione della lavorazione, le caratteristiche e/o provenienza dei prodotti, il quantitativo prodotto, il radicamento nel territorio.

Il progetto di filiera, uno degli strumenti supportati dal presente progetto di legge, non deve escludere la possibilità che la Regione possa valutare positivamente, quindi sostenere, un progetto rivolto direttamente al micro-birrificio, con l'obiettivo di introdurre processi innovativi nelle proprie lavorazioni, ristrutturarsi o ammodernarsi, acquistare macchinari e strumenti, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo

Analisi degli articoli

Articolo 1

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che indica le finalità della legge e gli strumenti per il loro perseguimento.

Articolo 2

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che introduce alcune definizioni utili all'implementazione della legge.

Articolo 3

La norma specifica la disciplina della filiera brassicola regionale, uno strumento attraverso il quale attuare l'integrazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito della filiera produttiva brassicola, che presuppone la sottoscrizione di un apposito accordo cui partecipano la pluralità dei soggetti componenti la filiera stessa.

Il comma 3 demanda a successivo atto della Giunta regionale la definizione dei contenuti minimi ed obbligatori dell'accordo, che potrà anche (ai sensi del comma 4) disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione e distribuzione del prodotto finito.

Stante la funzione ordinamentale, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale

Articolo 4

Si prevede l'istituzione dell'elenco regionale dei microbirrifici artigianali ed agricoli con un successivo atto della Giunta regionale chiamato inoltre a definire le modalità di tenuta dello stesso.

Circa le modalità di copertura degli eventuali oneri amministrativi per la gestione degli adempimenti connessi alla gestione dell'elenco si rinvia alla norma finanziaria. Si tratta di una tipologia di spesa "adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione.

Articolo 5

Si prevede l'istituzione del logo "Birra prodotta da microbirrificio dell'Emilia – Romagna", che viene riconosciuto ai microbirrifici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2 e che risultano iscritti all'elenco di cui all'articolo 4.

La definizione della forma grafica del logo viene demandata a successivo atto della Giunta regionale e vengono stabilite le sanzioni per l'utilizzo improprio del logo.

Circa le modalità di copertura degli eventuali oneri si rinvia alla norma finanziaria. Si tratta di una tipologia di spesa "adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione.

Articolo 6

La disposizione prevede che la Regione promuova lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dell'orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 7

La norma in esame prevede interventi per la valorizzazione dei microbirrifici e della birra artigianale regionale. In particolare, il comma 2 demanda a successivo atto di Giunta la definizione delle procedure per il riconoscimento di eventuali contributi le cui modalità di copertura sono indicate nella norma finanziaria. Si tratta di una tipologia di spesa "adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per la concessione dei contributi. La disposizione non predetermina l'entità della spesa, né direttamente, né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Articolo 8

Disposizione ordinamentale in materia di vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 9

Si prevede che la Regione favorisca l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività brassicole, agricole e artigianali, anche attraverso iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e di cui alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).” Nell’ambito delle attività di formazione si prevede quindi la possibilità di prevedere iniziative inerenti la presente legge. Si tratta di una tipologia di spesa “adeguamento al fabbisogno”, ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione che ha discrezionalità di adottare tali iniziative compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio.

Articolo 10

La norma in questione prevede l’istituzione di un portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla diffusione e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.

Circa le modalità di copertura degli eventuali oneri si rinvia alla norma finanziaria. Si tratta di una tipologia di spesa “adeguamento al fabbisogno”, ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione che ha discrezionalità di implementare tali iniziative compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio.

Articolo 11

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che dettaglia il mandato valutativo sull’attuazione della legge con la “Clausola valutativa”.

Articolo 12

Disposizione di carattere ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che prevede il rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Articolo 13

La norma finanziaria prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata:

- per euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali) nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare,

- per euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 27 dicembre 1993, n.46, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2024	2025	2026
Nuove o maggiori spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (artt. 1, 3 e 6)			
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (per 2024 L.R. 16/1995, per 2025-2026 L.R. 46/1993)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Cons. Francesca Marchetti

